

Ordinanza 13

sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

del ...

Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire ancora modifiche. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale (www.admin.ch/ch/i/ff)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9^{bis}, 10 capoverso 1 e 33^{ter} della legge federale del 20 dicembre 1946¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);
visti gli articoli 16^a capoverso 2, 16^f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

ordina:

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:

| | Franchi |
|---|----------|
| a. limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS | 56 200.– |
| b. limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS | 9 400.– |

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

¹ Il limite del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9300 franchi.

² Il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 392 franchi all'anno. Nell'assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l'articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 784 franchi all'anno.

RS 831.108

¹ RS 831.10

² RS 831.20

³ RS 834.1

Art. 3 Rendite ordinarie

¹ L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia, secondo l'articolo 34 capoverso 5 LAVS, è fissato a 1170 franchi.

² Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l'attuale reddito annuo medio determinante del $\frac{1170 - 1160}{1160} = 0,9$ per cento. Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2013.

³ Le nuove rendite complete e parziali non devono essere inferiori a quelle precedenti.

Art. 4 Livello dell'indice

Le rendite adeguate in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 212,7 punti dell'indice delle rendite. Questo indice rappresenta, secondo l'articolo 33^{er} capoverso 2 LAVS, il valore risultante dalla media aritmetica dei due valori seguenti:

- a. 192,5 punti per l'evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 99,8 punti (dicembre 2010 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo;
- b. 232,9 punti per l'evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2338 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.

Art. 5 Altre prestazioni

Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell'AVS e dell'AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell'ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

2. Sezione 2: Assicurazione per l'invalidità**Art. 6**

Il contributo minimo secondo l'articolo 3 capoverso 1^{bis} LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è di 65 franchi all'anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è di 130 franchi.

**Sezione 3:
Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità****Art. 7** Indennità totale massima

¹ L'indennità totale massima secondo l'articolo 16a LIPG rimane invariata a 245 franchi al giorno.

² L'importo massimo dell'indennità secondo l'articolo 16^f capoverso 1 LIPG rimane invariato a 196 franchi al giorno.

Art. 8 Livello dell'indice

Il nuovo importo dell'indennità totale massima rimane invariato e corrisponde a un livello di 2218 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIPG è di 23 franchi all'anno.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza 11 del 24 settembre 2010⁴ sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore e scadenza

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

² L'articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2015.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline
Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

Ordinanza 13 **sull'adeguamento delle prestazioni complementari** **all'AVS/AI**

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 2006¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),
ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a:

- a. 19 210 franchi per le persone sole;
- b. 28 815 franchi per i coniugi;
- c. 10 035 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per i figli dell'AVS o dell'AI.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza 11 del 24 settembre 2010 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline
Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

SR

¹ RS 831.30

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. a

² Non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa:

- a. il soldo militare, l'indennità di funzione nella protezione civile, l'importo per le piccole spese personali versato nel servizio civile, il soldo dei pompieri di milizia esente da imposta ai sensi dell'articolo 24 lettera f^{bis} della legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta (LIFD) e le indennità analoghe al soldo nei corsi per monitori di giovani tiratori;

Art. 7 lett. c e c^{bis}

Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare:

- c. le gratificazioni e i premi di fedeltà e di produzione;
- c^{bis}. i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore; per la determinazione del momento della riscossione dei contributi e per la valutazione si applicano le disposizioni sull'imposta federale diretta;

Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9400 franchi annui, ma è inferiore a 56 200 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

¹ RS 831.101
² RS 642.11

| Reddito annuo dell'attività lucrativa | | Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| di almeno fr. | ma inferiore a fr. | |
| 9 400 | 17 200 | 4,2 |
| 17 200 | 21 700 | 4,3 |
| 21 700 | 24 000 | 4,4 |
| 24 000 | 26 300 | 4,5 |
| 26 300 | 28 600 | 4,6 |
| 28 600 | 30 900 | 4,7 |
| 30 900 | 33 200 | 4,9 |
| 33 200 | 35 500 | 5,1 |
| 35 500 | 37 800 | 5,3 |
| 37 800 | 40 100 | 5,5 |
| 40 100 | 42 400 | 5,7 |
| 42 400 | 44 700 | 5,9 |
| 44 700 | 47 000 | 6,2 |
| 47 000 | 49 300 | 6,5 |
| 49 300 | 51 600 | 6,8 |
| 51 600 | 53 900 | 7,1 |
| 53 900 | 56 200 | 7,4 |

² Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6^{quater} è inferiore a 9400 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.

Art. 28 cpv. 1

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 392 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI³ non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

| Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 | Contributo annuo | Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 |
|---|------------------|---|
| Franchi | Franchi | |
| meno di 300 000 | 392 | – |
| 300 000 | 420 | 84 |
| 1 750 000 | 2 856 | 126 |
| 8 400 000 e oltre | 19 600 | – |

Art. 34d cpv. 4

⁴ Il capoverso 1 non è applicabile al soldo per i compiti fondamentali dei pompieri eccedente l'importo non soggetto a contribuzione secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a.

Art. 84 Costituzione di casse di compensazione in comune

Conformemente all'articolo 53 LAVS, una cassa di compensazione può essere costituita congiuntamente soltanto da più associazioni professionali svizzere o associazioni interprofessionali svizzere.

Art. 143 cpv. 1 e 3

¹ Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l'articolo 36, i datori di lavoro devono allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione dei datori di lavoro i necessari strumenti e, ove occorra, li aiutano a compilare la dichiarazione. È fatto salvo l'articolo 210.

³ I datori di lavoro dichiarano alle casse di compensazione i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore, secondo i tempi e i modi previsti dalle autorità fiscali, allegando le copie delle attestazioni che devono inoltrare conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 27 giugno 2012⁴ sulle partecipazioni di collaboratore.

Art. 165 Condizioni per il riconoscimento

¹ Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti:

- c. la revisione è diretta da persone fisiche abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005⁵ sui revisori (LSR). Queste persone possono svolgere il mandato per al massimo sette esercizi annuali e rinnovarlo solo dopo un'interruzione di tre anni d'esercizio.

² Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo cantonali, devono adempire inoltre le condizioni seguenti:

- a. sono imprese di revisione abilitate a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla LSR⁶.
- b. per la revisione delle casse, devono provare di essere stati incaricati della revisione di almeno tre casse di compensazione o agenzie ai sensi dell'articolo 161 capoverso 1 e, per i controlli dei datori di lavoro, del controllo di almeno dieci datori di lavoro l'anno; l'Ufficio federale può autorizzare eccezioni.

II

⁴ RS 642.115.325.1

⁵ RS 221.302

⁶ RS 221.302

Disposizioni finali della modifica del ...

Per quanto concerne l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 143 capoverso 3, sul piano del diritto transitorio è applicabile per analogia l'articolo 18 dell'ordinanza del 27 giugno 2012⁷ sulle partecipazioni di collaboratore.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline
Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del...

*Il Consiglio federale
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 1 bis cpv. 1

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS², i contributi sono calcolati come segue:

| Reddito annuo dell'attività lucrativa | | Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| di almeno fr. | ma inferiore a fr. | |
| 9 400 | 17 200 | 0,754 |
| 17 200 | 21 700 | 0,772 |
| 21 700 | 24 000 | 0,790 |
| 24 000 | 26 300 | 0,808 |
| 26 300 | 28 600 | 0,826 |
| 28 600 | 30 900 | 0,844 |
| 30 900 | 33 200 | 0,879 |
| 33 200 | 35 500 | 0,915 |
| 35 500 | 37 800 | 0,951 |
| 37 800 | 40 100 | 0,987 |
| 40 100 | 42 400 | 1,023 |
| 42 400 | 44 700 | 1,059 |
| 44 700 | 47 000 | 1,113 |
| 47 000 | 49 300 | 1,167 |
| 49 300 | 51 600 | 1,221 |
| 51 600 | 53 900 | 1,274 |
| 53 900 | 56 200 | 1,328 |

¹ RS 831.201

² RS 831.101

Art. 39f cpv. 1-3

¹ Il contributo per l'assistenza ammonta a 32.80 franchi all'ora.

² Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 49.15 franchi all'ora.

³ L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 87.40 franchi per notte.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline
Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 novembre 2004¹ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1

¹ I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell'attività lucrativa. ¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS, i contributi sono calcolati come segue:

| Reddito annuo dell'attività lucrativa | | Tasso di contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| di almeno fr. | ma inferiore a fr. | |
| 9 400 | 17 200 | 0,269 |
| 17 200 | 21 700 | 0,276 |
| 21 700 | 24 000 | 0,282 |
| 24 000 | 26 300 | 0,288 |
| 26 300 | 28 600 | 0,295 |
| 28 600 | 30 900 | 0,301 |
| 30 900 | 33 200 | 0,314 |
| 33 200 | 35 500 | 0,327 |
| 35 500 | 37 800 | 0,340 |
| 37 800 | 40 100 | 0,353 |
| 40 100 | 42 400 | 0,365 |
| 42 400 | 44 700 | 0,378 |
| 44 700 | 47 000 | 0,397 |
| 47 000 | 49 300 | 0,417 |
| 49 300 | 51 600 | 0,436 |
| 51 600 | 53 900 | 0,455 |
| 53 900 | 56 200 | 0,474 |

¹ RS 834.11

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2015.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline
Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

**Ordinanza
sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OPC-AVS/AI)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 gennaio 1971¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 54a cpv. 5 primo periodo e 6

⁵ L'organo cantonale competente per le prestazioni complementari notifica al servizio di cui all'articolo 106b capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sull'assicurazione malattie (OAMal) i dati di cui quest'ultimo necessita per la procedura di notifica agli assicuratori. ...

⁶ Gli articoli 106b-106e sono applicabili per analogia.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline
Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

SR

¹ RS 831.301

² RS 832.102

Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 maggio 1961¹ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 13b Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI

¹ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 914 franchi annui.

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è compreso tra 914 e 22'850 franchi annui. È calcolato come segue:

| Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 | Contributo annuo (AVS+AI) | Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 |
|---|------------------------------|--|
| Franchi | Franchi | Franchi |
| meno di 550 000 | 914 | – |
| 550 000 | 980 | 98 |
| 1 750 000 | 3 332 | 147 |
| 8'400'000 e oltre | 22 850 | |

¹ RS 831.111

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline
Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

**Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità
(OPP 2)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1

¹ Per le persone che, conformemente all'articolo 2 LPP, sottostanno all'obbligo assicurativo e riscuotono da un datore di lavoro un salario determinante AVS di più di 21 060 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3 510 franchi.

*Art. 5 Adeguamento all'AVS
(Art. 9 LPP)*

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

| Importi precedenti in fr. | Nuovi importi in fr. |
|---------------------------|----------------------|
| 20 880 | 21 060 |
| 24 360 | 24 570 |
| 83 520 | 84 240 |
| 3 480 | 3 510 |

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

**Ordinanza
sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(Ordinanza sul libero passaggio, OLP)**

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 ottobre 1994¹ sul libero passaggio è modificata come segue:

Art. 8 Tasso d'interesse tecnico

Il tasso d'interesse tecnico è fissato in un intervallo tra il 2,5 e il 4,5 per cento.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline
Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

¹ RS 831.425